

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DASS
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART.1

E' costituita l'Associazione DASS, senza scopo di lucro. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi della legge.

ART.2

La sede legale dell'Associazione è in Contrada Benedetti, 41b 02040 Tarano (RI). L'Associazione può istituire altri uffici in Italia e/o all'estero.

ART.3

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.4

SCOPO ED ATTIVITA'

"DASS" ha per scopo di contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali coopera nei Paesi in Via di Sviluppo (PSV), nella consapevolezza che attraverso l'incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di eguaglianza e giustizia per ottenere un migliore equilibrio mondiale.

ART.5

Le attività dell'Associazione sono:

- Promuovere e realizzare programmi di sviluppo nei PSV, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
 - Orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica che intendano volontariamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione;
 - Contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso della informazione;
 - Darsi una struttura organizzativa idonea al perseguimento degli obiettivi statuari;
 - Sviluppare azioni di partenariato con altre Associazioni nazionali e internazionali nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- Sviluppare azioni in campo nazionale e internazionale volte alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio, dei beni artistici e culturali;
- Sviluppare filiere agro-alimentari nel rispetto dell'ambiente e della qualità del prodotto finale;
- Sviluppare attività sociali volte al recupero e/o all'inserimento delle categorie più deboli (diversamente abili, ex detenuti, disoccupati).

Tali attività possono essere svolte per conto proprio e/o su accordi specifici con Enti pubblici, privati, italiani od esteri. Per raggiungere il suo scopo l'Associazione potrà anche conseguire finanziamenti nonché accendere mutui con banche, istituti di credito e società finanziarie concedendo le opportune garanzie. E' fatto obbligo di redigere un bilancio annuale da

sottoporre all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti. I proventi delle attività devono essere impiegati per attività istituzionali.

SOCI

ART.6

Sono soci tutti coloro che sono ammessi in tale qualità a far parte della DASS, in base alle norme stabilite dal presente Statuto.

ART.7

Per entrare a far parte in qualità di Socio è necessario rivolgere una istanza scritta al Consiglio di Amministrazione che deve essere accettata dallo stesso con votazione favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

ART.8

Ogni Socio è tenuto a versare annualmente entro il 30 Aprile la quota approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.9

I Soci aderiscono alle linee ideali ed operative e si impegnano a promuovere con i mezzi più idonei le finalità dell'associazione per il sostegno culturale e finanziario delle iniziative a favore dei Paesi in via di sviluppo. E' fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche indirettamente utili e avanzi di gestione se non a favore di altre Associazioni ONG- ONLUS,

ART.10

Il socio che desiderasse recedere da DASS dovrà inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione. Le dimissioni avranno effetto dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione le avrà ricevute.

ART.11

Il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno due terzi dei membri potrà deliberare la sospensione di un Socio con effetto immediato e con l'obbligo di darne specifica motivazione all'interessato e riferirne alla prima Assemblea utile.

IL FONDO COMUNE

ART.12

Il fondo comune è costituito dalle quote annuali versate dai Soci.

ORGANI DI "DASS"

ART.13

Gli organi sono:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE (che assume anche la veste di rappresentante legale)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (che può essere costituito anche da membri esterni)

ART.14

L'assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno dal Presidente per l'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal CDA sull'attività svolta nel decorso anno solare e per l'approvazione delle direttive generali in relazione alla futura attività sociale. L'assemblea Generale provvede inoltre al rinnovo delle cariche sociali.

ART.15

Alle Assemblee possono partecipare tutti i Soci la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal CDA e che siano in regola con il pagamento della quota sociale. E' ammessa una sola delega per Socio.

ART.16

Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei Soci (metà più uno).

Qualora la maggioranza non dovesse essere raggiunta in I^a convocazione, le Assemblee sono validamente costituite in II^a convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Soci.

Per deliberare le modifiche dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita solo se è presente la maggioranza qualificata della metà più uno degli associati.

ART.17

La convocazione delle Assemblee è fatta dal Presidente dell'Associazione a mezzo comunicazione scritta e/o elettronica inviata agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la I^a convocazione.

Nella lettera di convocazione dovranno essere specificati il luogo, il giorno, l'ora, il relativo ordine del giorno.

Per i soci in servizio all'estero verranno definite dal CDA opportune modalità di convocazione.

ART.18

L'Assemblea regolarmente costituita, nomina un Presidente e un Segretario per la conduzione e la verbalizzazione dei lavori assembleari.

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice (meta +1) dei presenti salvo quelle relative alla modifica dello Statuto che dovranno essere adottate con la maggioranza di 2/3 degli associati presenti.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART.19

Il CDA è l'organo responsabile della conduzione dell'Associazione secondo le linee stabilite dall'Assemblea.

Il CDA è formato da minimo tre membri, massimo cinque, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Il CDA entro sette giorni dalla propria nomina, designa a maggioranza dei membri il Presidente dell'Associazione.

ART.20

Il CDA si riunisce almeno una volta al mese e tutte le volte che ne facciano richiesta il Presidente dell'Associazione o due dei suoi membri.

ART.21

Il CDA con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- a) Dirige stabilendone i programmi in relazione agli scopi dell'Associazione, cura l'attuazione delle delibere assembleari rispondendone all'Assemblea dei Soci;
- b) Determina il preventivo delle spese necessarie per l'attuazione del programma sociale annuale, e provvede alla redazione del bilancio consuntivo;
 - c) Propone all'Assemblea la quota sociale annuale;
- d) Delibera sull'ammissione e la sospensione dei Soci ai sensi di quanto disposto agli art. 7 e 11; nonché sull'esclusione, con l'obbligo di riferire alla prima assemblea utile;
 - e) Amministra il fondo comune dell'Associazione;
 - f) Stabilisce le linee organizzative dell'Associazione;
- g) Esercita il controllo su tutti i settori dell'Associazione nei tempi e con i mezzi o struttura che riterrà opportuno determinare;
- h) Compie ogni altro atto non espressivamente riservato all'Assemblea;
- i) Può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente dell'Associazione e/o Direttore della struttura organizzativa;
- j) Studia ed attua le procedure più idonee per permettere la partecipazione all'Assemblea dei Soci dell'Associazione.

ART.22

Il CDA a maggioranza di 2/3 può escludere per gravi motivi uno dei propri membri con l'obbligo di darne specifica giustificazione alla prima Assemblea utile.

ART.23

Un membro dimissionario o escluso verrà sostituito dal Soci che ha ricevuto il massimo numero dei voti, tra i non eletti dell'assemblea precedente.

ART.24

Gli incarichi negli organi sociali hanno durata di due anni. Le cariche associative sono gratuite

IL PRESIDENTE

ART.25

Il presidente è eletto dal CDA tra i suoi membri.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione morale e finanziaria.

Al presidente competeranno inoltre gli eventuali altri poteri che l'Assemblea ed il Comitato Direttivo potrà conferirgli.

Il presidente informa ogni due mesi tutti i Soci sull'andamento dell'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

ART.26

L'attività inizia con il 1° Gennaio e chiude con il 31° Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo annuale dovrà essere predisposto dal CDA entro il 28 Febbraio successivo e dovrà essere certificato e presentato alla prima Assemblea utile.

SCIOGLIMENTO

ART.27

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto . In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altre Associazioni ONG-ONLUS.

NORMA GENERALE

ART.28

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle Leggi in materia.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ONG-DASS (ONLUS) (Development and Solidarity Service)

In occasione dell'Assemblea generale dei Soci tenutasi il giorno 4 Aprile 2011, lo Statuto dell'Associazione ha subito alcune modifiche ed integrazioni a seguire:

Modifiche:

In riguardo all'art. 2:

1- La sede legale dell'Associazione ONG-DASS è in C.da Benedetti, 41 b-02040 Tarano (RI),

Integrazioni:

In riguardo all'art.5:

- 1- Sviluppare azioni di partenariato con altre Associazioni nazionali e internazionali nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
- 2- Sviluppare azioni in campo nazionale e internazionale volte alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio, dei beni artistici e culturali
- 3- Sviluppare filiere agro-alimentari nel rispetto dell'ambiente e della qualità del prodotto finale.
- 4- Sviluppare attività sociali volte al recupero e/o all'inserimento delle categorie più deboli (diversamente abili, ex detenuti, disoccupati)

Tali attività possono essere svolte per conto proprio e/o su accordi specifici con Enti pubblici, privati, italiani od esteri. Per raggiungere il suo scopo l'Associazione potrà anche conseguire finanziamenti nonché accendere mutui con banche, istituti di credito e società finanziarie concedendo le opportune garanzie.

È fatto obbligo di redigere un bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti. I proventi delle attività devono essere impiegati per attività istituzionali.

In riguardo all'art.6:

Ogni socio ha diritto di partecipare all'elettorato attivo e passivo. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

In riguardo all'art.13: Gli organi statutari dell'Associazione ONG-DASS (ONLUS) sono:

- l'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di amministrazione
- Il Presidente che assume anche la veste di rappresentante legale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti che può essere costituito anche da membri esterni

In riguardo all'art.27:

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altre Associazioni ONLUS, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Altre integrazioni:

1- Le cariche associative sono gratuite,

2- E' fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche indirettamente utili e avanzi di gestione se non a favore di altre Associazioni ONG- ONLUS,

3- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS.

Alle ore 16,30 si concludono i lavori dell'Assemblea.

Il Segretario

Giulia Bartocetti

Il Presidente

Ugo Francia